

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO**  
**SEZ. LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Nell'interesse della **sig.ra Erika Sasot**, nata a Belluno il 11/04/1992, C.F. SSTRKE92D51A757L, residente in Pieve D'Alpago (BL) alla Via Giulio De Filip n. 3, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'originale del presente atto, dall'**avv. Leonela Giugliano del Foro di Nola**, C.F. GGLNL85P66H931Q, con la quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in 80034, Marigliano (NA) alla Via San Marcellino 26. Si indicano per le comunicazioni di cancelleria i seguenti recapiti di tel e fax 081192.43.270 e pec: [leonela.giugliano@pec.it](mailto:leonela.giugliano@pec.it).

*-Ricorrente-*

**CONTRO**

1. **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del ministro *pro-tempore*, C.F. 801852550588, Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma (RM) ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63 p.e.c. [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro PP.AA;
2. **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** in persona del Direttore pro tempore, C.F. 80015150271 domiciliato per la carica Via Forte Marghera, 191, c.a.p.30173 Venezia-Mestre p.e.c. [drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63 P.E.C. [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro PP.AA.
3. **Ufficio Scolastico regionale per il Veneto Ufficio IV - Ambito Territoriale di BELLUNO** in persona del Dirigente Massimiliano Salvador I Via Sant' Andrea, 1 32100 Belluno PEC: [uspbl@postacert.istruzione.it](mailto:uspbl@postacert.istruzione.it) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63 P.E.C. [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro PP.AA.
4. **Istituto Comprensivo Statale di Trichiana, in persona del Dirigente Scolastico**, Dott.ssa Raffaella Fonte, Via L. Bernard n. 40, 32028 Borgo Valbelluna (BL), PEC:



blic816001@pec.istruzione.it rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63 P.E.C. ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

5. **Istituto Comprensivo IC Puos D'Alpago in persona del Dirigente Scolastico**, domiciliato via Al Lago, 18, 32010 Alpago (BL), PEC: blic822008@pec.istruzione.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63 P.E.C. ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

-resistenti-

### NONCHÉ EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

Di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Veneto, AT di Belluno, profilo di collaboratore scolastico, valido per l'anno 2017/2020 in cui la ricorrente risulta inserita, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

- Potenziali resistenti-

**OGGETTO:** *ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO CULTURALE DI ACCESSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO, NONCHÉ IL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRALE PUNTEGGIO MATURATO PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA SCUOLA STATALE. DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DELLA GRADUATORIE DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA (all.1).*

### PREMESSO IN FATTO

1. La sig.ra Sasot ha presentato domanda di inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2017/2020 personale ATA alla Scuola capofila Istituto Comprensivo Statale di Ponte nelle Alpi, come collaboratore scolastico (all. 2);
2. In detta istanza la ricorrente indicava alla pag. n. 3, quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA – collaboratore scolastico, il diploma di qualifica professionale di operatore professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione conseguito da “privatista” presso l'Istituto Partitativo Professionale “Voltaire” di Napoli nell' a. s. 2012/2013 con votazione 100/100, nonché a pag. 5 l'attestato di Operatore Socio-Assistenziale presso la scuola Praxis Srl di Somma Vesuviana;



3. La lavoratrice veniva inserita nella graduatoria di III fascia personale ATA con qualifica di collaboratore scolastico con punteggio 11,3 (all. 3);
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7.4 del D.M. n. 640/2017 il Dirigente Scolastico dell'IC Trichiana effettuava i controlli e le verifiche dei titoli dichiarati ed elaborava decreto di convalida positiva n. prot. 3614 del 30.08.2019 (cit. all.3);
5. Pertanto, in base alla posizione in graduatoria valida per il triennio 2017/2020, nell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente riceveva una proposta contrattuale per una supplenza temporanea come collaboratore scolastico da parte dell'IC Trichiana di Borgo Valbelluna (BL), proposta accettata e veniva stipulato il contratto prot. n. 3958 del 03.10.2018 fino al 30.06.2019 per 18 ore settimanali di servizio (all. 4);
6. Per l'anno scolastico 2019/2020 la sig.ra Sasot riceveva una proposta contrattuale per una supplenza temporanea come collaboratore scolastico da parte dell'IC Puos D'Alpago (BL), proposta accettata e veniva stipulato il contratto con prot. n. 3781 del 23/09/2019 fino al 30/06/2020 per 30 ore settimanali di servizio (all. 5);
7. Tuttavia, il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Trichiana - Dott.ssa Raffaella Fonte - con provvedimento del 16.07.2020 comunicava all'istante la revoca del decreto di convalida positiva n. di prot. 3614 del 30.08.2019, asserendo che a seguito della procedura di controllo ex art. 8 del DM 640 del 30/08/2017 il titolo di studio di qualifica di operatore professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione conseguito dalla signora Sasot nell'anno 2012/2013 presso l'Istituto IPSEOA Voltaire di Napoli, non fosse stato validamente acquisito (cit. all. n. 1);
8. Invero, l'IC di Trichiana, a mezzo del suindicato provvedimento asseriva che, dalla procedura di controllo attivata sulla veridicità delle domande di inserimento nelle graduatorie definitive di III fascia personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico, che avevano interessato la regione Veneto, sulla base della comunicazione dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Belluno del 14 febbraio 2020, i dirigenti scolastici erano tenuti a non esaminare alcuna dichiarazione e/o certificazione prodotta, tra le altre, presso la cessata scuola Voltaire di Napoli, essendo “acclarata la mancanza di documenti probanti l'effettivo legittimo conseguimento del titolo di studio”;
9. Pertanto, l'Istituto scolastico Comprensivo Statale di Trichiana annullava il decreto di convalida positiva del 30/08/2019, all'uopo riconoscendo alla sig.ra Sasot Erika il trattamento economico, ma non anche giuridico (v. all. 1);



10. In data 15.03.2021, la ricorrente otteneva il rilascio dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Ferraris" sito in Napoli - Scampia, alla Via A. Labriola Lotto 2/g, (individuato dall'UAT di Napoli come scuola statale detenente la documentazione del cessato Istituto paritario Voltaire) della certificazione attestante il conseguimento del diploma di qualifica nell'anno scolastico 2012/2013: *"nei registri degli esami di qualifica appare quanto segue: registro P; a.s. 2012/2013; n. progr. 399; data di conseguimento 15.06.2013; studente Sasot Erika nata a Belluno il 11.04.1992; qualifica cucina; voto 100/100"* (all. 6).

11. Pertanto, in data 08/04/2021 la sig.ra Sasot, sulla base della certificazione rilasciata dall'ITIS Ferraris di Napoli, notificava all'IC di Trichiana, all'IC di Puos di Alpago ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV - Ambito Territoriale di BELLUNO, istanza di riesame con contestuale annullamento in autotutela del decreto di convalida positivo notificato in data 16/07/2020 poiché illegittimo, ingiustificato ed intempestivo, con riconoscimento del punteggio maturato, che a tutt'oggi è rimasto privo di riscontro (all.7).

\*\*\*

#### **A. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.**

In via preliminare, tale difesa evidenzia come la ricorrente lamenti un'impropria esclusione dalla graduatoria d'istituto di terza fascia del personale ATA. Il *petitum* del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria ATA in virtù del possesso di idoneo titolo di accesso.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste di qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo i diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (**T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012 n. 1021**).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica



amministrazione, *“includere le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*.

Infatti, seppur nel giudizio vengano in questione *“atti amministrativi presupposti”* rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario, che eventualmente procederà a disapplicarli se ritenuti illegittimi. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63 *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Da ultimo è intervenuta sulla questione la Suprema Corte di Cassazione, che a SS.UU., con ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene evidenziata la sussistenza del *“doppio binario della giurisdizione”*.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto di inserimento in graduatoria ad esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto della ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo collaboratore all’inserimento in graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

## **B. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE.**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza territoriale è inderogabile.

Nel caso de quo, si tratta di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., sicchè trova pacificamente applicazione il V comma dell’art. 413 c.p.c. (introdotto dall’art. 40 del D. Lgs 31 Marzo 1998 n. 80) che statuisce *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha*



*sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro".*

Con il citato art. 40 D.Lgs il legislatore ha introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto – assimilandola alla sede di servizio- trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c., previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

La ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'IC Puos D'Alpago (BL), pertanto, il Foro competente è il Tribunale di Belluno.

\*\*\*

## **I. SULL'ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 7 L.241/90.**

Come ampiamente detto in punto di fatto, la ricorrente è venuta a conoscenza del suo depennamento dalle graduatorie di III Fascia personale ATA solo a seguito del provvedimento di revoca notificatole dal Dirigente della scuola IC Trichiana in data 16.07.2020.

Come noto ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90 l'autorità scolastica, prima di dar corso al depennamento della graduatoria, dovrà notificare al lavoratore una comunicazione di avvio del procedimento, la cui mancanza determinerà l'illegittimità del provvedimento stesso (**TAR Piemonte Torino Sez. II, sent. n. 4138 del 13.11.2010**).

Orbene, l'amministrazione può omettere di notificare tale comunicazione preventiva e pertanto procedere alla notifica immediata del provvedimento, in caso di impedimenti dettati da particolari ragioni di urgenza qualificata, ove la valutazione della sussistenza di tali esigenze spetti alla stessa amministrazione nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale.

Nel caso di specie, il Dirigente scolastico dell'IC Trichiana ha emesso direttamente il provvedimento di revoca del decreto di convalida positivo datato 16.07.2020 sulla base di una comunicazione dell'Ufficio IV ambito territoriale di Belluno del 14.02.2020, avente per oggetto "*graduatoria di istituto DM 640/17 personale ATA controlli sui requisiti di ammissione*", ove con riferimento all'Istituto paritario Voltaire era stata acclarata la mancanza di documenti probanti l'effettivo



legittimo conseguimento del titolo di studio relativo alla qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione per gli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, sicchè l'IC di Trichiana legittimato da tale comunicazione, provvedeva immediatamente a notificare la revoca del decreto di convalida positiva, omettendo pertanto di inviare la comunicazione preventiva di avvio di avvio del procedimento.

Ebbene, nel caso d'esame non vi era alcuna ragione di urgenza o di necessità tale da legittimare l'omissione della comunicazione preventiva, stante la notifica effettuata a conclusione dell'anno scolastico ed a conclusione del rapporto di lavoro (i.e. 30.06.2020), difatti se la ricorrente fosse stata preventivamente avvisata avrebbe potuto dimostrare l'assoluta infondatezza della contestazione, dando prova di aver effettivamente conseguito il titolo di accesso e in ogni caso la sua assoluta buona fede, evitando di attivare il giudizio de quo.

Orbene, come provato *per tabulas* al punto 10 della premessa in fatto, la ricorrente in data 15.03.2021 otteneva il rilascio dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Ferraris" sito in Napoli - Scampia, alla Via A. Labriola Lotto 2/g, (individuato dall'UAT di Napoli come scuola statale detenente la documentazione del cessato Istituto paritario Voltaire) della certificazione attestante il conseguimento del diploma di qualifica nell'anno scolastico 2012/2013: *"nei registri degli esami di qualifica appare quanto segue: registro P; a.s. 2012/2013; n. progr. 399; data di conseguimento 15.06.2013; studente Sasot Erika nata a Belluno il 11.04.1992; qualifica cucina; voto 100/100"*.

Pertanto, se l'autorità scolastica non avesse violato l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, la ricorrente avrebbe potuto sottoporle, a mezzo memorie difensive, tutta la documentazione provante il corretto e regolare conseguimento del titolo di studi, come il deposito della certificazione di cui si dirà meglio *infra*, la cui analisi avrebbe condotto l'amministrazione scolastica a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (**CFR Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2218 del 12 maggio 2017**)

Pertanto, alla luce del suesposto rilievo si dovrà ritenere illegittimo ed inefficace il provvedimento odiernamente impugnato con il conseguente reinserimento della signora Sasot nella graduatoria di istituto di terza fascia anni 2017/2020, nonché il riconoscimento del punteggio maturato ai fini contributivi.

## II. SULL'INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. ECCESSO DI POTERE.





Il dirigente scolastico non ha alcun potere di depennare, tanto meno di escludere dalle graduatorie d'Istituto il personale ATA, in quanto ai sensi della L.165/2001 detta competenza è attribuita all'Ufficio Scolastico Regionale –Ambito territoriale che nella funzione di UPD, è l'unico organo legittimato a procedere all'esclusione dalle graduatorie.

Il carattere imperativo e pertanto inderogabile della norma, non è suscettibile di alcuna diversa interpretazione.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.Lgs *“le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono **norme imperative**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione”*.

A mente dell'art. 55 bis del succitato D.Lgs ove si legge *“le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”*, ne consegue che il Dirigente Scolastico, non poteva emettere alcun provvedimento eccedente la sua competenza, ma era obbligato a trasmettere il tutto all'Ufficio Scolastico Regionale, segnalando detta situazione, La P.A., nel caso di specie ha omesso qualsivoglia adempimento attinente il procedimento disciplinare in quanto 1) il DS non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione dell'addebito all'USR Veneto-in funzione di UPD- né lo stesso è stato mai contestato 2) non è stata convocata la dipendente per l'audizione a difesa; 3) non l'è stata concessa la facoltà di depositare delle memorie difensive contravvenendo alle norme imperative, come quelle di cui all'art. 55 D.Lgs n. 165/2001, con conseguente nullità o comunque illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto.

Sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale ha escluso che il DS possa avere potere anche solo di sospendere dal servizio il personale docente, mentre per il personale ATA al più potrebbe procedere con la sospensione non eccedente i dieci giorni (Cfr Cass. Ord. n. 28111/2019).

In tal senso si richiama anche quanto sancito dalla Corte D'Appello di Milano che conformandosi all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cfr C. Appello Torino sent. n. 1079/2013, C. Appello Bologna sent. n. 6919/2018, C. Appello Perugia sent. 145/2018) ribadisce che ai sensi dell'art. 55 co. 9 quater spetta al Dirigente Scolastico **la competenza per l'irrogazione di sanzioni**





**che vanno dal richiamo verbale alla sospensione della retribuzione sino a 10 giorni, motivo per cui il provvedimento oggetto di doglianza è da ritenersi illegittimo.**

Appare evidente che il Dirigente Scolastico non può arrogarsi la competenza per l'irrogazione della più grave sanzione della cancellazione dalle graduatorie di istituto del collaboratore scolastico.

Si conclude, pertanto che, per l'effetto dell'art. 55 bis T.U. sul pubblico impiego la competenza del Dirigente Scolastico sia da ritenersi circoscritta alle sole infrazioni di minore gravità.

### **III. SULLA TARDIVITA' DELLE VERIFICHE E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

Sotto altro profilo si noti come, la condotta tenuta dalla P.A. nel depennare la ricorrente dalla graduatoria sia stata tale da arrecare un notevole pregiudizio in capo alla stessa.

Anzitutto si evidenzia come, una volta stilate le graduatorie e all'atto del primo rapporto di lavoro, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in riferimento ai titoli utili e a quelli valutabili ai fini del punteggio, secondo quanto sancito ex artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

La legge stabilisce che le verifiche dovranno essere effettuate "tempestivamente" in occasione del primo rapporto di lavoro dal DS che conferisce la supplenza.

All'esito dei controlli il DS potrà convalidare o non convalidare i dati del dichiarante.

Ebbene, nel caso di specie, la convalida positiva è stata fatta dal DS con decreto n. 3614 del 30.08.2019, ovvero tardivamente rispetto al primo servizio prestato il 03.10.2018.

I dirigenti scolastici e la P.A. hanno quindi violato i principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, operando tardivamente.

Non solo, l'intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico dell'esponente, tale da ingenerare nella stessa un legittimo affidamento sul menzionato titolo e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati.

Convincimento ancor più consolidato a seguito dell'intervenuto decreto di convalida del 30.08.2019 a firma del DS dell'IC di Trichiana.

Del pari, si tenga conto che il principio del legittimo affidamento, peraltro oramai condiviso a livello nazionale e comunitario, impone alla P.A. di salvaguardare con attenzione tutte le situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi oramai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.



In altre parole, tal principio tutela gli interessi di colui che confida in una certa situazione definita nella realtà giuridica e che appare conforme al diritto anche se non lo è, a condizione che tale situazione abbia avuto origine dall'atteggiamento altrui.

Soprattutto nei casi di esercizio del potere di autotutela, l'amministrazione non potrà dunque rimuovere discrezionalmente quella posizione vantaggiosa che era stata dapprima assicurata al privato sulla base del precedente disposto.

Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell'art. 21 *nonies* della legge 241/90, come novellato dalla legge 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari; il decorrere del tempo senza che l'atto viziato venga annullato ha di fatto determinato in capo alla collaboratrice scolastica il consolidamento dell'assetto di interessi privati – creato proprio da quei provvedimenti – sicchè l'affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico. Anche la giurisprudenza comunitaria ne ha sottolineato la rilevanza al punto tale che è addirittura precluso l'esercizio della potestà amministrativa di ritiro nel caso di decorso di un notevole lasso di tempo.

Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che sussistano cumulativamente tre elementi: - il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente. L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo. È utile evidenziare come il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, ossia il soggetto privato ha diritto ad essere tutelato anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia ab origine illegittimo. La ratio quindi è quella di salvaguardare il soggetto privato che veda tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e consolidatasi nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento.

Nel caso di specie, il vantaggio conseguito dalla sig.ra Sasot, a seguito dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di III fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A. è consistito nella convocazione, nella stipula di diversi contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico per due anni.



Altro elemento necessario affinché si possa configurare un legittimo affidamento è che il privato abbia ottenuto l'utilità in buona fede. Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela.

Ebbene, nel caso de quo, la sig.ra Sasot non ha dichiarato titoli o requisiti inesistenti, essendo effettivamente in possesso del diploma di qualifica dell'Istituto Voltaire, conseguito dopo aver regolarmente sostenuto l'esame come risulta anche dai registri oggi in possesso della Scuola Statale Galileo Ferraris.

Infine, ultimo requisito richiesto è che l'affidamento si sia consolidato nel tempo in modo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità.

Nel caso in esame, la ricorrente ha prestato servizio dal 03.10.2018 al 30.06.2019 e dal 23.09.2019 al 30.06.2020, ovvero per due anni consecutivi.

Inoltre, l'aver ricevuto un decreto di convalida positiva delle dichiarazioni rese in occasione dell'inserimento nelle graduatorie di III Fascia, ha determinato in capo alla collaboratrice scolastica il consolidamento della sua situazione di vantaggio nella sua sfera personale soggettiva, stabilizzandosi nello stesso convincimento circa la spettanza di tale diritto, anche in virtù del fatto che ogni singolo anno di servizio comportava l'incremento del punteggio in graduatoria.

Sotto tale profilo, occorre ancora specificare che la collaboratrice, al sol fine di ottemperare agli impegni presi, ha effettuato scelte personali, familiari e lavorative direttamente influenzate da tali incarichi rinunciando ad altre occasioni di lavoro offerte.

Detto ciò, è evidente che la P.A. non può arrecare pregiudizi ai privati che hanno fatto affidamento sulla situazione giuridica determinata dal provvedimento impugnato e, per tale motivo, la legge impone alla stessa di prendere adeguatamente in considerazione anche questi interessi.

In passato non si riconosceva la portata di una simile tutela anche in campo pubblico, ora invece si ammette che la P.A. possa utilizzare anche strumenti di natura privatistica, ossia potrà agire come *iure privatorum* e, pertanto, spogliandosi della discrezionalità che contraddistingue la sua azione, si dovrà porre allo stesso livello del privato, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della responsabilità.

In conclusione, quindi ad oggi è possibile affermare che il privato può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa.



Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha statuito che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della P.A., la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (**ex multis T.A.R. Lazio sentenza n. 4455 del 2012**).

#### **IV. SULLA VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO DICHIARATO- SULLA BUONA FEDE DELLA RICORRENTE E SUL DANNO PATITO.**

Nel merito si rileva che, come già evidenziato ai punti che precedono, la ricorrente è stata depennata dalle graduatorie di III Fascia d'Istituto nel profilo di collaboratore scolastico, a seguito del decreto di revoca del 16.07.2020 emesso dal Dirigente Scolastico dell'IC Trichiana che, sulla base della nota dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto, la quale asseriva “ *che per quanto attiene l'Istituto Voltaire di Napoli per gli anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 è stata acclarata la mancanza di documenti probanti l'effettivo legittimo conseguimento del titolo di studio di Qualifica di Operatore professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione*” decideva, avvalendosi del potere di autotutela conferito alle P.A., di procedere “ *alla revoca della convalida positiva effettuata il 30/08/2019*” riconoscendo che “*il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche nel profilo di C.S. risulterebbe pertanto prestato di fatto e non di diritto con la conseguenza che è valido solo ai fini economici ed allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio*”.

Come diffusamente è stato detto ai punti che precedono, la ricorrente ha agito nell'assoluta buona fede, avendo effettivamente partecipato all'esame da privatista presso l'Istituto Paritario Voltaire di Napoli per l'anno scolastico 2012/2013, svolgendo le prove come somministrate dal suindicato istituto, non avendo alcuna ragione di dubitare della genuinità del diploma rilasciatole e dichiarato nell'istanza di inserimento della graduatoria né attribuendosi una qualifica di cui non era in possesso. A supporto della veridicità delle dichiarazioni rese dalla signor Sasot, vi è la certificazione prodotta dall'Istituto Tecnico “Galileo Ferraris” sito in Napoli - Scampia, alla Via A. Labriola Lotto 2/g, (individuato dall'UAT di Napoli come scuola statale detenente la documentazione del cessato Istituto paritario Voltaire) del 15.03.2021, a mezzo della quale viene confermato che nell'anno scolastico 2012/2013: “*nei registri degli esami di qualifica appare quanto segue: registro P; a.s. 2012/2013; n.*



*progr. 399; data di conseguimento 15.06.2013; studente Sasot Erika nata a Belluno il 11.04.1992; qualifica cucina; voto 100/100.*

Pertanto, può ritenersi nel caso di specie che, comparando il nominativo della sig.ra Sasot Erika nei registri attualmente nella disponibilità della Scuola Statale e quindi del MIUR, che in ogni momento poteva prendere visione degli originali e proporre querela di falso, la ricorrente abbia regolarmente partecipato alla sessione di esami dell'anno 2012/2013 superandolo con votazione 100/100.

Sulla validità del registro d'esame come prova del superamento dell'esame, si è recentemente espressa la giurisprudenza di merito che in un caso analogo a quello di specie ha statuito *“pur in assenza della pergamena del diploma di qualifica deve ritenersi provato, alla luce della produzione del registro d'esame, che il ricorrente abbia superato l'esame e conseguito la qualifica indicata nella domanda di inserimento nelle graduatorie ... dunque deve ritenersi provato che il ricorrente abbia conseguito il titolo e non può essere escluso ai sensi degli artt. 7 e 8 DM 640/2017 dalla Graduatorie di Istituto per il profilo di collaboratore scolastico, né il servizio prestato in virtù dei contratti a termine deve essere valutato solo ai fini economici”* (Trib. Pavia sentenza del 30.3.2021 Dott.ssa Federica Ferrari).

A ciò si aggiunga che la sig.ra Sasot non si trovava per caso in provincia di Napoli, infatti seppur è originaria della provincia Belluno, aveva deciso di trasferirsi in provincia di Napoli dopo essersi innamorata di un giovane ragazzo del sud.

Purtroppo, arrivata a Napoli aveva dovuto fare i conti con l'assenza di concrete possibilità lavorative, sicchè avendo superato l'età scolare aveva deciso di conseguire privatamente prima la qualifica professionale come addetto alla cucina presso l'Istituto Voltaire di Napoli nell'anno 2013 e di seguito la qualifica come Operatore Socio Assistenziale presso l'Istituto Praxi Srl di Somma Vesuviana (NA). Tuttavia, non avendo trovato alcuna sistemazione lavorativa nel Sud del nostro paese e, desiderosa di tornare dai suoi affetti lasciava Napoli.

Il 9.10.2017, tramite alcuni amici già impiegati nel comparto scuola, aveva scoperto che con i titoli in suo possesso avrebbe potuto tentare la carriera scolastica, sicchè decideva di presentare Domanda di inserimento nelle graduatorie di III Fascia come personale ATA, e con la stipulazione del primo contratto avvenuta il 03.10.2018 decideva anche di rendersi autonoma dai propri genitori andando a vivere da sola, ma la revoca del decreto di convalida positiva del 16.07.2020 ed il conseguente depennamento dalle graduatorie d'Istituto ha inevitabilmente sconvolto tutti i suoi piani ed i suoi



progetti di vita, costringendola a far ritorno nuovamente a casa dai suoi genitori ed a cercare una nuova attività lavorativa.

Tuttavia, lo scoppio della pandemia da Covid-Sars 19 ha reso il suo inserimento nel mondo del lavoro ancora più difficile, difatti, come emerge dalla sua carta d'identità (all. 9), la ricorrente prima di tentare la carriera scolastica e di scendere al Sud del nostro paese per motivi sentimentali, lavorava come estetista in un centro estetico in provincia di Belluno, ma le chiusure nazionali che hanno riguardato anche tale settore non le hanno consentito di riprendere tale attività ed ad oggi la signora Sasot è disoccupata ed in cerca di lavoro.

Si insiste pertanto, nell'accoglimento del ricorso promosso dalla sig.ra Erika Saost con ogni conseguenza di legge.

Tutto ciò premesso in fatto e rilevato in diritto, la sig.ra Sasot Erika come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

### Ricorre

All'Ill.mo Tribunale adito, affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Previa disapplicazione del decreto di revoca di convalida positiva n. prot. 3614 del 30/08/2019 de 16/07/2020 emesso dall'IC di Trichiana:

- Accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico, quale il diploma di qualifica di operatore professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione conseguito da "privatista" presso l'Istituto Partitativo Professionale "Voltaire" di Napoli nell' a. s. 2012/2013 con votazione 100/100 e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di ricollocare la ricorrente nella graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- Accertare e dichiarare la validità del servizio prestato fino al 30.06.2020 ai fini giuridici e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta alla rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente con il conseguente accertamento dell'illegittimità dell'annullamento ai fini giuridici del servizio prestato per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non cagionato alla ricorrente da stabilirsi anche in via equitativa;



- Disapplicare in ogni caso ogni altro atto provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato;
- In ogni caso condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria: ordinare al MIUR l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della presente controversia.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Decreto di revoca della convalida positiva del 16.07.2020;
2. Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo di Istituto di Terza Fascia per il triennio 2017/2019 per il personale ATA;
3. Decreto di convalida positiva del 30.08.2019;
4. Contratto di lavoro presso IC Puos D'Alpago del 03.10.2018;
5. Contratto di lavoro presso IC Trichiana del 23.09.2019;
6. Certificazione rilasciata in data 15.03.2021 dall'Istituto Statale "Galileo Ferraris";
7. Istanza di riesame in autotutela;
8. Sentenza del 30.03.2021 Tribunale di Pavia;
9. C.I. della Sig.ra Erika Sasot.

Si contesta sin d'ora ogni prova anche testimoniale *ex adverso* articolata chiedendo nella denegata ipotesi di ammissione di essere ammessi alla prova contraria documentale e anche per testi sulle circostanze dedotte da controparte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, c. 35 bis del D. L. n. 138/2011, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, la presente controversia, avente valore indeterminato e l'importo del C.U. è pari ad euro 259,00.

Marigliano (NA) 12/05/2021

Avv. Leonela Giugliano

